

Telefisco 2021 Estate - Aiuti alle imprese - Proroga credito imposta locazioni

24 giugno 2021 | n. 162 | di **Le Guide del Sole**

D: Nel decreto Sostegni-bis viene confermato che il credito spetta anche in assenza dei requisiti del calo minimo di fatturato per coloro che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019, mentre nulla si dice per i soggetti che hanno sede legale nei comuni in stato di emergenza. La proroga si può applicare anche a tali soggetti?

R: A differenza di quanto previsto dall'articolo 28 del DI 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio), all'articolo 4, comma 2 del DI 73/2021 (cosiddetto decreto Sostegni-bis) non è prevista la possibilità di accedere al credito d'imposta per i canoni di locazione versati con riferimento ai mesi da gennaio a giugno 2021 per i soggetti con sede legale nei comuni in stato di emergenza per eventi calamitosi. Si ritiene che, in assenza di un rinvio esplicito al disposto di cui al citato articolo 28 del DI 34/2020, il credito d'imposta non spetti a tali soggetti per i mesi da gennaio a giugno 2021, a meno che non si verifichino le diverse condizioni del calo del fatturato o dell'inizio attività successivo al 1° gennaio 2019.

Chiara Vanni

Telefisco 2021 Estate - Aiuti alle imprese - Rivalutazione, termini imposta sostitutiva

24 giugno 2021 | n. 172 | di **Le Guide del Sole**

D: In caso di proroga della scadenza delle dichiarazioni dei redditi 2021, l'imposta sostitutiva da rivalutazione è collegata a tale data e potrà subire anch'essa una proroga oppure rimane ferma la data del 30 giugno 2021?

R: Per quanto previsto dall'articolo 110, comma 6, del DI 104/2020, l'imposta sostitutiva da rivalutazione (o la prima rata di tale imposta) dev'essere versata entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2020. Pertanto, in caso di proroga di tale termine, anche l'imposta sostitutiva potrà essere versata entro il termine prorogato.

Chiara Vanni

Telefisco 2021 Estate - Aiuti alle imprese - RISTORI AUTOMATICI

24 giugno 2021 | n. 75 | di **Le Guide del Sole**

D: Alla luce dell'interpello 405/2021 del 15 giugno scorso e della circolare 5/E/2021 si chiede se il contributo Ristori-bis automatico pervenuto alle ditte/società che avevano avuto il prescritto calo del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 fosse spettante anche per chi non aveva avuto il calo ma ne sarebbe stato beneficiario in quanto aveva la sede in un comune colpito da eventi calamitosi. Se sì, come possiamo fare la richiesta, non essendo pervenuto il contributo in automatico?

R: Secondo l'articolo 1 del DI 137/2020 (decreto Ristori), come integrato dall'articolo 1 del DI 149/2020 (decreto Ristori-bis"), il contributo a fondo perduto, al ricorrere delle condizioni previste dal comma 1, spetta in automatico ai soggetti che avevano già beneficiato del contributo derivante dal decreto Rilancio. Alla luce di quanto affermato al punto 5.2 della circolare 5/E/2021 e nella risposta all'interpello 405/2021, al ricorrere degli ulteriori requisiti indicati dalla norma, il contributo spetta anche a coloro che - pur non avendo subito il calo di fatturato - hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per eventi calamitosi alla data di insorgenza dell'emergenza Covid-19. Ciò posto, per l'attribuzione del contributo previsto dai decreti Ristori e Ristori-bis è necessario soddisfare anche i requisiti ulteriori previsti dal comma 1 dell'articolo 1 del DI 137/2020, che si sostanziano nello svolgimento di attività riferibili ai codici Ateco riportati nell'allegato 1 al medesimo decreto e nell'attivazione della partita Iva non oltre il 25 ottobre 2020. Per i soggetti che avessero già beneficiato del contributo concesso dal decreto Rilancio, il contributo del Ristori-bis è stato attribuito automaticamente. Coloro che, invece, non avessero beneficiato del contributo ex decreto Rilancio avrebbero dovuto presentare apposita istanza entro il 15 gennaio 2021.

Chiara Vanni

Telefisco 2021 Estate - Dichiarazioni - Credito d'imposta locazioni acquistato

24 giugno 2021 | n. 73 | di **Le Guide del Sole**

D: Una Sas proprietaria di immobili affittati acquista da un suo inquilino il credito d'imposta. Si chiede se tale importo debba essere indicato in qualche rigo nel modello Redditi, in quanto per le società di capitali e Enc va inserito nel RS450, ma nei modelli PF e SP tale rigo non è nemmeno contemplato. A nostro modo di vedere non va indicato, è corretto?

R: Si ritiene che il credito d'imposta relativo ai canoni di locazione non debba essere indicato dalle società di persone cessionarie del suddetto credito nel modello Reddito 2021 SP. Si rileva infatti che: - nel quadro RU "crediti di imposta concessi a favore delle imprese" il credito non deve essere indicato dai cessionari del credito per espressa previsione delle istruzioni al modello dichiarativo ("La sezione deve essere compilata solo dai soggetti che maturano il diritto al beneficio (locatario e conduttore), anche in caso di cessione, totale o parziale, del credito medesimo. I cessionari, invece, non devono compilare il quadro RU"); - non vi è nel modello Unico 2021 SP rigo analogo al RS450 del modello Unico 2021 SC. Tale differenza pare possa essere motivata dal fatto che nel rigo RS450 del modello SC deve essere indicato l'importo del credito utilizzato in diminuzione delle imposte sul reddito, ciò che non può verificarsi con riferimento alle società di persone trasparenti.

Chiara Vanni